



Repertorio n. 13076

Raccolta n. 6352

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro, del mese di luglio
(24 luglio 2019)

in Firenze, nel mio studio, alle ore undici e quarantacinque.

A richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo della associazione "**BI-BLIA - ONLUS**", con sede in Calenzano, loc. Settimello, via A. da Settimello n. 129, codice fiscale 92003770481 (già iscritta come associazione riconosciuta presso il Tribunale di Firenze al n. 808 ma per la quale non è stato possibile individuare il corrispondente numero di iscrizione presso la Prefettura di Firenze a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 361/2000).

Io sottoscritto Dottor Marcello Focosi, Notaio in Firenze, con studio in viale del Poggio Imperiale n. 32, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mi sono trovato ove sopra, alla detta ora e giorno, onde assistere, redigendone il relativo verbale, alle deliberazioni che sarà a prendere l'assemblea degli associati della predetta associazione.

Ho avuto la presenza della signora **Agnese Cini**, nata a Firenze il 3 maggio 1937, domiciliata per la carica presso la sede di detta associazione, Presidente del Consiglio Direttivo della stessa.

Detta comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, assume la presidenza della presente adunanza a norma del vigente statuto e dà atto:

- che la presente assemblea è stata convocata con avviso inviato per posta ordinaria e per posta elettronica, a tutti gli associati ed ai componenti gli organi sociali, in data 20 giugno 2019, per oggi, in questo luogo, alle ore 11,30, in seconda convocazione;
- che la prima convocazione, indetta con le medesime modalità, per il giorno 23 luglio, stesso luogo, alle ore 23,00, è andata deserta;
- che del Consiglio Direttivo è presente esso Presidente, avendo giustificato la loro assenza gli altri componenti;
- che dei soci aventi diritto ad intervenire e votare in assemblea, a norma dello statuto sociale vigente, sono presenti, in proprio o per delega, numero 16 (sedici) associati su 273 (duecentosettantatré) aventi diritto al voto, e precisamente esso Presidente ed i signori Martina Fiesoli, in proprio e in rappresentanza delle signore Rita Sidoli e Costanza Benini, Cristina Macchinelli, in proprio e in rappresentanza dei signori Giorgio Leoni-Rita Scarano e Gabriella del Lungo, Ferruccio Fontanella, in proprio e in rappresentanza dei signori Marta Mammì e Pietro Fontanella, Alberto Moreni, in proprio e in rappresentanza dei signori Mariafrancesca Gusmaroci e Claudio Gasparo ed Emilia Mazzi, in proprio e in rappresentanza dei signori Gianfranco Domato e Ugo Marco Fumagalli Romario, giuste deleghe agli atti della società e delle quali io Notaio ho preso visione;
- di aver verificato la regolare costituzione della presente adunanza e di essersi personalmente accertato dell'identità e della legittimazione di ciascuno degli intervenuti, i quali si sono dichiarati tutti sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno opponendosi alla loro trattazione.

Dichiara quindi la presente adunanza validamente costituita ed atta a delibe-

**Registrato a Firenze
il 6 agosto 2019
al n. 9403**

rare sul seguente

Ordine del Giorno

I. Approvazione modifiche statutarie per adeguamento al D.Lgs 117/2017; delibere inerenti e conseguenti.

Aperta la discussione sull'unico argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente, dopo una breve introduzione, espone le ragioni che rendono opportuna l'adozione di un nuovo testo di statuto associativo, in ragione dell'emanazione da parte del legislatore del Codice del Terzo Settore.

Evidenzia infatti come l'introduzione di tale normativa richieda, a tutti gli enti che vorranno successivamente essere inseriti nel Registro Unico del Terzo Settore, l'adozione di talune previsioni statutarie, il cui mancato inserimento negli statuti sociali, costituirà fatto impeditivo alla suddetta iscrizione con tutte le conseguenze che da detta mancata iscrizione deriveranno soprattutto sul piano fiscale.

Volendo menzionarne solo alcune di tali disposizioni, il Presidente ricorda:

- * quella che individua specificamente le attività di interesse generale oggetto di svolgimento da parte dell'associazione, volte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- * quella che prevede che l'associazione possa svolgere oltre alle attività di cui sopra, anche attività secondarie e strumentali;

- * quella che esclude la distribuzione di eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate;

- * quella che istituisce e disciplina composizione e modalità di funzionamento dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti;

- * quella che prevede, al ricorrere di certe condizioni, l'obbligo della redazione del bilancio sociale;

- * quella che vuole espressamente indicato il soggetto od i criteri in forza dei quali verrà individuato il soggetto cui sarà devoluto il patrimonio dell'ente in caso di scioglimento.

Ai fini di una migliore comprensione delle prospettate modificazioni e/o integrazioni, il Presidente procede ad una lettura del nuovo testo dello statuto associativo, soffermandosi sulle modificazioni di maggior rilievo nella struttura e nel funzionamento dell'associazione.

L'assemblea, in proprio e per delega, udito quanto esposto dal Presidente, dopo breve e circostanziata discussione, per alzata di mano, all'unanimità dei presenti,

delibera

a) di modificare lo statuto sociale, così come riformulato ed illustrato dal Presidente agli intervenuti, quale testo deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

b) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, comprensivo delle intervenute modifiche, quale testo si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

* * * * *

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è sciolta alle ore tredici e trenta.

Il presente verbale è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 2 e 5, dell'art. 82, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), atteso che:

- il presente atto ha per oggetto l'adeguamento dello statuto sociale di una associazione avente ad oggetto il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale;

- che l'adeguamento in oggetto trova la sua esclusiva ragione giustificatrice nell'introduzione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), sopra meglio citato;

- di riconoscere che le disposizioni tributarie richiamate (art. 82), per effetto della norma transitoria contenuta nell'art. 104, comma 1, D.Lgs. 117/2017, trovano immediata applicazione.

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia in pagine cinque oltre la presente di due fogli e da me letto unitamente all'allegato statuto alla comparsa che lo approva e sottoscrive con me Notaio all'ora sopra precisata.

F.to Agnese Cini

F.to Marcello Focosi Notaio

Sigillo

**STATUTO
BIBLIA APS**

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, di seguito CTS), del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "BIBLIA APS".

L'Ente assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Fino al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, ai sensi della norma transitoria nel presente Statuto, nella denominazione sarà utilizzato l'acronimo onlus.

L'associazione ha sede legale in località Settimello nel comune di Calenzano (FI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare nei settori:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);

formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);

ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);

**Allegato "A"
Atto del 24 luglio 2019
Rep. n. 13076
Racc. n. 6352**

radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lettera j); promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzare, promuovere e gestire attività quali seminari, ricerche, dibattiti;
- organizzare e gestire corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e operatori culturali;
- attivare e promuovere convegni e viaggi di studio, per soci ed associati, anche in collaborazione con le altre associazioni, istituzioni ed organizzazioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

ART. 3

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 4

(Soci/e ammissione)

Sono soci dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Si distinguono tre categorie di soci:

- sono soci Ordinari quanti versano annualmente la quota sociale;
- sono soci Sostenitori coloro che aggiungono un contributo straordinario alla quota annuale;
- sono soci Vitalizi quelli che sostengono l'Associazione versando "una tantum" un determinato contributo finanziario.

La disciplina del rapporto associativo è uniforme, e tutti i soci hanno pari diritti e doveri in seno all'associazione.

L'entità delle quote associative annue diversificate per categoria, è determinata su proposta del Consiglio Direttivo con delibera dell'Assemblea.

Tali diversificazioni tuttavia non implicano alcuna differenza di trattamento fra gli associati, in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Coloro che intendono partecipare alle attività promosse da Biblia APS e che non sono soci, sono considerati "associati": essi non hanno diritto di voto nell'Assemblea.

(Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota sociale, se prevista;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota sociale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 6

(Volontario e attività di volontariato)

Il socio volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai soci volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 7

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può essere escluso per il mancato pagamento della quota associativa, con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno, all'organo amministrativo.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio.

Il socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio dei Probiviri
- Organo di controllo
- Organo di revisione, se le funzioni non sono attribuite all'organo di controllo.

Le cariche sociali non possono essere ricoperte da ministri di culto, al fine di garantire l'aconfessionalità dell'Associazione.

ART. 9

(Assemblea)

L'Assemblea è composta dai soci dell'associazione, iscritti nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria:

- entro aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per le altre competenze di cui all'art.18;
 - entro il mese di ottobre, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.
- L'approvazione del bilancio preventivo, su delibera del Consiglio Direttivo, può avvenire anche per referendum.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti, o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci, in entrambi i casi con indicazione dell'ordine del giorno.

È convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, spedita al

recapito risultante dal libro dei soci.

ART.10

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio, preventivo e consuntivo e il bilancio sociale, quando previsto;
- determina le quote annue associative;
- elegge le cariche sociali di: Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Consiglieri, l'organo di controllo, l'organo di Revisori dei Conti, tre Probiviri;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato dell'organo di controllo e/o della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, che non potrà svolgersi lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci, in prima convocazione e di almeno 2/3 (due terzi) nella seconda. Per le modifiche allo Statuto è richiesto il

voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei votanti. L'eventuale scioglimento dell'associazione non potrà essere effettuato se non dietro deliberazione di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

ART. 13
(Consiglio Direttivo)

La nomina del Consiglio Direttivo è comunicata al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, se richiesto per legge dallo stesso ai fini di iscrizioni a elenchi, liste o sovvenzioni.

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dai Consiglieri eletti, in numero variabile da quattro a otto. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Esso si riunisce almeno tre volte l'anno e ogniqualevolta lo ritenga necessario il Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei soli presenti con esclusione quindi di deleghe. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- stabilisce il programma di attività nel rispetto delle indicazioni generali determinate dall'Assemblea;
- predispone i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sulle domande di iscrizione all'Associazione;
- può nominare un Segretario Generale scelto fra i soci, anche se non facente parte del Consiglio Direttivo;
- assume tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- predispone eventuali regolamenti interni da sottoporre all'assemblea dei soci per la ratifica.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne

erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 14

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno il Presidente invia al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali una relazione sull'attività culturale svolta dall'Associazione nell'anno precedente, se richiesta dallo stesso ai fini di iscrizioni in elenchi, albi o sovvenzioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

L'Assemblea nomina il collegio dei revisori (due Revisori dei Conti. Un terzo è nominato dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, se richiesto per legge ai fini di iscrizione a liste, elenchi, sovvenzioni) qualora tali funzioni non siano attribuite all'Organo di Controllo.

L'attività di revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali di revisione, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 17

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al presidente.

ART. 18

(Patrimonio)

L'associazione dispone di un patrimonio sociale costituito da:

- titoli di stato;
- eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio;
- beni mobili ed immobili e valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per altro titolo, vengano in legittimo possesso dell'associazione.

Un fondo di esercizio con cui provvede al suo finanziamento ed a tutto quanto necessario per lo svolgimento dell'attività associativa, e comprende:

- quote sociali;
- contributi e sovvenzioni elargiti da persone fisiche o enti;
- eccedenze delle iniziative;
- rendite degli investimenti.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni

registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dai soci.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Per ciascun anno solare sono compilati dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo che verranno sottoposti alla approvazione dei soci con le relative relazioni dell'organo di controllo; il primo in Assemblea o per referendum postale entro il mese di ottobre ed il secondo in Assemblea entro il mese di aprile.

I bilanci dovranno essere trasmessi al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali entro 30 giorni dalla loro approvazione, se richiesto per legge ai fini di iscrizione ad elenchi, liste o a fini di sovvenzione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22

(Bilancio sociale e trasparenza)

Il bilancio sociale è redatto obbligatoriamente nei casi e modi previsti dall'art. 14 del CTS e ss. mm. ii., e l'associazione assume al superamento dei relativi limiti anche gli altri obblighi di trasparenza ivi previsti.

ART. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 24

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione dei soci volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie connesse all'attività di volontariato, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Responsabilità)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 27

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 28

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, che svolgano attività di promozione, educazione ed istruzione nell'ambito della cultura interreligiosa, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo.

ART. 29
(Controversie)

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

ART. 30
(Disposizioni finali e rinvio)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Gli acronimi ETS e APS potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts. Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente le finalità di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

nonché l'obbligo di:

- svolgere le attività di cui al c. 2, art. 10, D.Lgs. 460/1997, principalmente nei confronti persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

F.to Agnese Cini

F.to Marcello Focosi Notaio

Sigillo